

ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 68/1999 DALLA LEGGE N. 247/2007, PORTANTE "NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ PER FAVORIRE L'EQUITÀ E LA CRESCITA SOSTENIBILE, NONCHÉ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE", PUBBLICATA SULLA G.U. N. 301 DEL 29 DICEMBRE 2007, **I PRESENTI CRITERI SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE ALLE ASSUNZIONI DI PERSONE DISABILI, IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PRESCRITTI DALLO STESSO ARTICOLO 13, EFFETTUATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2007.**

PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2008 SI RINVIA A DISPOSIZIONI FUTURE.

CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE AI DATORI DI LAVORO PRIVATI DELLE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68, QUALI RISULTANO A SEGUITO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA CON DELIBERAZIONE ADOTTATA IN DATA 28 NOVEMBRE 2001

Criteria derivanti da disposizioni nazionali e regionali:

A seguito :

della ripartizione annuale alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza Sociale con le modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5 del D.I.13 gennaio 2000, n.91,

del riparto alle Province delle risorse operato dalla Regione Emilia-Romagna in base alle risorse ad essa attribuite,

il Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro della Provincia di Forlì-Cesena, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'art.13, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i programmi presentati dai datori di lavoro privati che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

- a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'art. 11., comma 4, della legge n.68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico;
- b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
- c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
- d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
- e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lett. a).

Le risorse del Fondo nazionale finanziano le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro privati ai sensi dell'articolo 13, co. 1, lettere a) e b) della legge n. 68/1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, co. 3, nonché, in

misura forfettaria ed in concorso con i contributi erogati dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, co. 1, lettera c).

Ai sensi di quanto fissato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1872 del 31.10.2000, gli oneri di spesa per le assicurazioni dei tirocinanti, ai sensi dell'art. 13, co. 3, L. n. 68/1999, sono rimborsati, in via preferenziale, in connessione ai programmi ammessi agli incentivi, secondo le previsioni del D.I. 13 gennaio 2000, n. 91.

Il diritto di accesso alle agevolazioni per le assunzioni di cui all'articolo 13, co. 1, della legge n. 68/1999 è riconosciuto ai programmi di inserimento lavorativo a tempo indeterminato di disabili, presentati da datori di lavoro privati aventi i requisiti prescritti e che siano dedotti in convenzioni ex articolo 11 della stessa legge, nei limiti delle disponibilità delle risorse del Fondo nazionale assegnate alla Provincia per lo stesso anno di presentazione. I programmi recanti richieste di agevolazioni riferite a più anni sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse dell'anno di presentazione.

Criteri applicativi definiti in sede provinciale:

- Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni per le assunzioni i programmi di inserimento lavorativo dei disabili aventi i requisiti prescritti devono essere presentati dai datori di lavoro privati entro il 31 ottobre dell'anno in cui effettivamente ha luogo l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato. Gli stessi, se ammessi al beneficio, concorreranno all'impiego delle risorse finanziarie assegnate per lo stesso anno alla Provincia.
- I programmi presentati nello stesso anno oltre la data del 31 ottobre saranno presi in considerazione solo se relativi ad assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre e concorreranno alla ripartizione delle risorse assegnate, unitamente ai programmi presentati nell'anno seguente, comunque con decorrenza dalla data dell'effettivo inserimento lavorativo..
- Se l'assunzione è inizialmente avvenuta con contratto di inserimento o di apprendistato, l'ammissione alle agevolazioni potrà aver luogo ad avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa presentazione di specifico programma di inserimento lavorativo riferito al nuovo rapporto, da inserire in apposita convenzione. La fiscalizzazione avrà effetto dalla data di cessazione delle riduzioni contributive usufruite in forza dei predetti speciali rapporti e per un periodo ridotto rispetto alla durata massima concedibile ridotta in misura pari al precedente periodo di fruizione delle riduzioni contributive.

Detto programma concorrerà all'accesso alle risorse disponibili unitamente agli altri programmi di inserimento lavorativo, secondo i criteri ed i termini sopra fissati.

- I rimborsi forfettari parziali delle spese sostenute dai datori di lavoro privati e richiesti ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. c) della L. n. 68/1999, sono concessi secondo le seguenti percentuali massime:
 1. per la trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili aventi una riduzione della capacità lavorativa rientrante nei limiti fissati dalla legge o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro : fino ad un massimo del 70 % degli importi dichiarati;
 2. per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile: fino ad un massimo del 50 % degli importi dichiarati.
- Nel caso in cui, dopo aver detratto dalle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Provincia a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili per le finalità di cui all'articolo 13 della citata legge n. 68/1999:
 - gli importi richiesti ai sensi del co. 3 del predetto articolo relativi agli oneri per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei disabili ammessi, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 della stessa legge, a svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione,

- le agevolazioni per le assunzioni di cui all'articolo 13, co. 1, della legge n. 68/1999 concesse ai datori di lavoro privati per i programmi di cui all'articolo 6, lettera a) del D.I. n. 91/2000 assunti in convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68/1999, rispettando il limite del 10 per cento delle risorse stesse posto all'importo complessivo delle agevolazioni in parola riguardanti l'inserimento di persone con handicap intellettuale e psichico aventi una riduzione della capacità lavorativa **inferiore al 67 per cento**,

le risorse risultate disponibili non siano sufficienti a soddisfare interamente le altre richieste di fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro e di rimborso forfettario delle spese necessarie per l'adeguamento del posto di lavoro e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a mente rispettivamente delle lettere a) e b) e della lettera c) del comma 1 del prefato articolo 13 della legge, queste saranno ripartite tra tutti i relativi programmi di inserimento lavorativo rispondenti ai requisiti prescritti, in base al numero dei disabili effettivamente assunti nell'ambito dei programmi medesimi previa stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge.

Ai datori di lavoro privati interessati, per ciascun disabile effettivamente assunto, verrà riconosciuta una quota della fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico ed una quota a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l'adeguamento del posto di lavoro e l'abbattimento delle barriere architettoniche ottenute, rispettivamente, applicando, caso per caso, all'importo della fiscalizzazione concedibile ed all'importo delle spese richieste e documentate, ammissibili al rimborso e ridotte al limite massimo di rimborsabilità richiamato in premessa, la stessa aliquota percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo complessivo delle agevolazioni per le assunzioni di cui ai medesimi programmi e l'importo di esse risorse disponibili.

La quota riconosciuta a titolo di fiscalizzazione coprirà fino al suo esaurimento l'agevolazione contributiva concessa e, comunque, permanendo il rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile, non oltre il periodo massimo di durata fissato, in relazione alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile, dall'articolo 13, co. 1, della citata legge n. 68/1999.